**ALLEGATO A**

**Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -2020.**

**Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2020) 6756 del 27 settembre 2020**

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 16 - Cooperazione.

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Tipologia d’intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Azione b2) Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore del tartufo.

**Articolo 1**

**Finalità**

Le risorse messe a disposizione con il presente avviso sono finalizzate all’incentivazione di aggregazioni di filiera corta nel settore della tartuficoltura e sono finalizzate a sostenere interventi volti a favorire l’incremento della produzione, la concentrazione dell’offerta e lo sviluppo dell’attività di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione.

Quello del tartufo è un settore in cui l’Umbria ha un ruolo di primissimo piano a livello nazionale: lo stesso assume una grande importanza anche quale traino per la valorizzazione e la promozione turistica di tutta la regione.

Altro elemento fondamentali da tenere presente è rappresentato dal fatto che il mercato del tartufo fresco, refrigerato e trasformato ha un trend di crescita che si prospetta costante nei prossimi decenni sia per l’aumentata domanda nelle aree tradizionali (USA - UE), sia per l’apertura di nuovi mercati (Estremo Oriente).

Al tempo stesso il prodotto nazionale non riesce a coprire il fabbisogno delle aziende di commercializzazione e trasformazione.

La tartuficoltura, che è oggi una coltivazione agraria matura in termini di qualità del materiale vivaistico a disposizione, di conoscenza ecosistemica degli ambienti di produzione e di protocolli agronomici di coltivazione, può quindi rivestire in Umbria un ruolo importante per coprire il deficit di prodotto che il mercato richiede.

È prevista, pertanto, con il presente avviso, la costituzione di partenariati tra imprese agricole che si impegnano a realizzare nuove tartufaie coltivate e imprese che trasformano e vendono direttamente il prodotto delle imprese produttrici agricole e che si collocano come unici intermediari tra agricoltori e mercato, acquistando direttamente dall’agricoltore e incaricandosi di tutte le fasi necessarie a far giungere il prodotto finale sul mercato.

**Articolo 2**

**Clausola di salvaguardia**

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici od un potenziale uso improprio delle risorse: questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi Comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

* di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che, anche a fronte dell’esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto degli impegni, criteri ed obblighi previsti dalla misura e che il mancato rispetto di tali impegni, criteri ed obblighi da parte del beneficiario esonera l’amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
* che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dai successivi articoli n. 5 e n. 6 e che, in ogni caso, l’eleggibilità delle spese sostenute è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell’esito positivo di tali controlli l’Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto;
* di essere a conoscenza e consapevoli del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione ai fini della graduatoria;
* che tutte le spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno sono a proprio rischio e carico esonerando fin d’ora l’Amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione degli aiuti richiesti.

**Articolo 3**

**Definizioni e disposizioni specifiche**

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale, alle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed alla normativa in materia di aiuti di Stato, valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate:

1. DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda contenente tutte le informazioni utili ad identificare il richiedente, ad individuare l’ammontare del sostegno richiesto ed a quantificare il punteggio; va presentata nei termini e con le modalità previsti dall’articolo n. 11 mediante le specifiche procedure informatiche SIAN.
2. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario che ha ricevuto il nulla osta di concessione degli aiuti per ottenere il pagamento/liquidazione del sostegno concesso. Le domande di pagamento possono riguardare l’erogazione dell’anticipo, dell’acconto o del saldo del sostegno concesso.
3. FASCICOLO AZIENDALE: per poter accedere agli aiuti il richiedente deve essere censito, con un proprio fascicolo aziendale, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA, sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche ed i controlli relativi. È responsabilità del richiedente aggiornare, tramite il Centro di Assistenza Amministrativa di sua fiducia ovvero il professionista delegato, il fascicolo aziendale. In caso di incongruenza e/o discordanza con quanto in domanda, farà fede il dato che risulta nel fascicolo aggiornato. Le informazioni contenute nel fascicolo costituiscono l’unica fonte sulla base della quale procedere all’istruttoria. Le procedure informatiche di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento scaricano automaticamente le informazioni dal fascicolo aziendale SIAN: conseguentemente, l’assenza del fascicolo SIAN, in qualsiasi fase del procedimento, comporta l’esclusione della domanda. La validazione ed il controllo delle informazioni contenute nel fascicolo è responsabilità dell’Organismo Pagatore e del Coordinamento che, tramite la validazione, garantiscono la correttezza delle informazioni contenute e la corrispondenza tra quanto dichiarato a fascicolo e quanto riportato nelle documentazione a supporto, anche per il tramite di appositi controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC.

Ai fini del presente avviso la Regione attinge dal Fascicolo aziendale le seguenti informazioni:

1. consistenza catastale dei fabbricati e dei terreni inseriti nella domanda di sostegno (N.B. gli immobili registrati sul fascicolo con titoli di possesso diversi da proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione con Ente Pubblico, non sono ammissibili agli aiuti previsti dal presente bando). Quando il titolo di possesso del bene oggetto di intervento ha scadenza anteriore alla scadenza del periodo vincolativo, alla domanda di pagamento per la liquidazione del saldo deve essere allegata la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso del bene oggetto d’impegno così da garantire il mantenimento dell’impegno in questione;
2. partita IVA;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. e codice ATECO.
4. FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito da tutte le documentazioni tecniche e amministrative a supporto della domanda non contenute nel fascicolo aziendale.

L’amministrazione può, in qualsiasi fase del procedimento, richiedere la visione degli originali di tali documenti al fine di controllare la loro corrispondenza con i documenti allegati alla domanda.

Tutti i contratti, atti e documenti debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o alle relative rettifiche o varianti. Per i contratti per i quali è consentita la registrazione cumulativa, vanno inseriti nel fascicolo gli atti anche se non registrati, che andranno sostituiti con gli atti registrati quando sarà formalizzata la registrazione.

1. ERRORI PALESI: ai sensi dell’art. 59 paragrafo 6, dell’art. 62 paragrafo 2 lettera h del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso.

Per richieste di correzione di errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati o di completamento di parti della domanda o degli allegati pervenute oltre il termine di presentazione della domanda di che trattasi, l’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente ed a condizione che gli stessi siano stati fatti in buona fede. Non sono emendabili errori palesi quando questi siano stati individuati in sede istruttoria da parte degli uffici. Non sono sanabili gli errori in conseguenza dei quali vengano meno i requisiti di ammissibilità agli aiuti.

Non è inoltre sanabile la mancata apposizione della firma del richiedente sul modulo della domanda e relativi allegati oltre al mancato inoltro del documento d’identità del firmatario.

Non è infine accettabile qualsiasi tipo di rettifica o correzione della domanda tendente ad incrementare l’importo richiesto ed i punteggi indicati, ne alcuna rettifica, in sede di istruttoria, degli interventi che costituiscono l’operazione.

1. IMPRESA AGRICOLA PARTNER: ai fini del presente avviso pubblico sono considerate imprese agricole partner quelle aventi, per la sede principale o per le unità locali dove vengono effettuati gli investimenti, un codice di attività prevalente agricolo ATECO 2007 dal 01.11.10 al 01.70.00 come risultante da visura camerale.

Le imprese agricole, qualora svolgano anche attività di trasformazione specificamente registrata in visura camerale, possono realizzare gli investimenti riservati dal bando a tali imprese*.*

1. IMPRESA AGROALIMENTARE PARTNER: ai fini del presente avviso pubblico sono considerate imprese agroalimentari partner quelle che, presso la sede principale o presso un’unità locale, svolgono, come attività principale, la trasformazione e commercializzazione dei tartufi, come risultante da visura camerale. Le imprese agroalimentari partner, qualora svolgano anche attività agricola, specificamente registrata in visura camerale, possono realizzare anche gli investimenti riservati alle imprese agricole partner.
2. ALTRI SOGGETTI PARTNER: possono far parte della filiera altri soggetti che svolgono alcune fasi del processo relative all’impianto ed alla coltivazione delle tartufaie oppure alla trasformazione ed alla commercializzazione del prodotto (a titolo di esempio: vivai che producono le piantine da utilizzare nei nuovi impianti). Chi effettua lavorazioni per conto del capofila non può comunque beneficiare degli aiuti che sono limitati, esclusivamente, agli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dallo stesso capofila limitatamente alle fasi di lavorazione effettuate presso i propri stabilimenti.
3. IMPRESA CAPOFILA: ai fini del presente avviso pubblico è considerata impresa capofila l’impresa agroalimentare partner che trasforma e vende direttamente il prodotto delle imprese produttrici agricole e che si colloca come unico intermediario tra agricoltori e mercato, acquistando direttamente dagli agricoltori e incaricandosi di tutte le fasi necessarie a far giungere il prodotto finale sul mercato. L’unico intermediario cura le fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi anche avvalendosi di altri soggetti, aderenti al partenariato. In ogni caso, il capofila deve mantenere il controllo del prodotto.

Può essere altresì considerata impresa capofila una Rete di Imprese Soggetto che abbia come soci, oltre alle imprese agricole, una o più imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione dei tartufi e che abbiano stipulato con la Rete un accordo per la trasformazione e commercializzazione dei tartufi prodotti dai partner agricoli. Per le caratteristiche giuridiche ed economiche di tale soggetto, la lavorazione fatta nell’ambito dell’accordo di partenariato dalle imprese di trasformazione associate è considerata una lavorazione effettuata dallo stesso capofila e pertanto:

* gli investimenti effettuati dalle imprese di trasformazione associate possono essere ammessi a finanziamento, insieme a quelli del capofila, nel rispetto dei massimali previsti dal bando;
* i tartufi prodotti dalle imprese agricole possono essere ceduti direttamente alle imprese di trasformazione aderenti al partenariato oppure possono essere venduti al capofila, che potrà a sua volta cederli ad imprese di trasformazione oppure provvedere alla loro trasformazione presso le imprese di trasformazione associate e vendere il prodotto trasformato o fresco al consumatore finale.

1. COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA FILIERA CORTA: ai fini della Tipologia di Intervento 16.4.1 azione b2) si definisce come cooperazione finalizzata alla costituzione di una filiera corta il partenariato tra imprese agricole che si impegnano a realizzare nuove tartufaie, per le quali richiedono un contributo in conto capitale ed un capofila, che si colloca come unico intermediario tra agricoltori e mercato (ACCORDO DI PARTENARIATO).

Nell'ambito dell’Accordo di partenariato ogni impresa agricola si dovrà impegnare a cedere al capofila tutta la produzione degli impianti tartufigeni oggetto di investimento ai sensi del presente bando e potrà estendere tale impegno anche alle produzioni di altre superfici non oggetto di investimento, comprese le superfici in cui sono presenti tartufaie controllate*.*

Il capofila e le aziende agricole partner si impegnano:

* a stipulare contratti sotto forma di scrittura privata con i quali il capofila si obbliga ad acquistare direttamente dalle imprese agricole aderenti al partenariato i tartufi prodotti nei nuovi impianti oggetto del presente avviso ed in impianti già esistenti, se inseriti nell’accordo di partenariato, per procedere alla trasformazione degli stessi ed alla vendita del prodotto trasformato. La trasformazione può includere una o più delle seguenti attività: stoccaggio, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione;
* a definire una forma di collaborazione stabile ed organizzata fra le imprese aderenti al partenariato mediante la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o di una Rete di Imprese, attraverso le quali le imprese in questione si obbligano contrattualmente ad esercitare in comune le attività inerenti il presente avviso. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale. I soggetti aderenti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) il mandato di rappresentanza;
* qualora i soggetti proponenti facciano già parte di un soggetto cooperativo regolarmente costituito non sono tenuti a costituire un’ATS o una Rete di imprese, a condizione che tutti i soggetti facenti parte della filiera siano soci della cooperativa o che vi sia un impegno formalmente assunto dal Consiglio di Amministrazione ad accoglierli come soci ed a condizione che con i soggetti medesimi sia stato stipulato un contratto per il ritiro del prodotto, ovvero, che le norme statutarie del soggetto associativo prevedano l’obbligo del conferimento e del ritiro dei prodotti per i quali è costituita la filiera corta.

1. REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

L’amministrazione diretta è una modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici in relazione alle quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, provvede per proprio conto all’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera oppure alla produzione degli stessi in azienda (ad esempio, pali per recinzioni o pali tutori, concime organico, piante se azienda vivaistica, ecc.) e all’organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda o noleggiate e, per quanto riguarda la manodopera, al lavoro del personale dell’azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti). L’esecuzione in amministrazione diretta è ammessa unicamente per le categorie di lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola.

Per quanto concerne l’impianto irriguo, è rendicontabile in amministrazione diretta il solo costo della parte di impianto più direttamente collegata al ciclo della coltura arborea, ovvero l’impianto di distribuzione dell’acqua tramite le “ali gocciolanti” comprensive di tubazioni e di gocciolatoi e/o di irrigatori, facendo riferimento ai prezzi definiti al Capitolo I – Irrigazione - del prezzario per i miglioramenti fondiari approvato con DGR 663/2021 ed ai valori unitari massimi di spesa definiti nell’Allegato B alla medesima DGR.

Il costo relativo alla captazione, filtrazione, fertirrigazione, messa in pressione dell’acqua e adduzione sino alla testata da cui si alimenta l’impianto è rendicontabile esclusivamente dietro presentazione delle fatture per l’acquisto di materiali e attrezzature e per la loro messa in opera.

Possono essere riconosciute in amministrazione diretta, per ogni singola voce del prezzario allegato al bando, le spese relative a:

* materiali fatturati o prodotti direttamente in azienda, necessari per la realizzazione dell’opera;
* mezzi tecnici aziendali (macchine operatrici – carburante - accessori) o noleggiati;
* manodopera fornita dal personale dell’azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti) regolarmente iscritto al regime previdenziale pertinente o da coadiuvanti familiari non iscritti all’INPS a titolo di prestazioni di natura occasionale.

Al fine di determinare la spesa ammissibile in amministrazione diretta, l’importo relativo ad ogni voce del prezzario allegato al bando deve essere ridotto del 26,50%, pari alle spese generali ed all’utile d’impresa. Inoltre, per ogni voce di spesa, devono essere rispettati i livelli massimi di spesa riconoscibile per l’acquisto dei materiali e per i mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) nonché le ore di lavoro necessarie per l’esecuzione di ogni singolo intervento, ai fini della definizione della spesa massima rendicontabile per la manodopera, come definiti nell’allegato A1 al bando: *Prezzario per tartufaie coltivate*, integrato dalle voci relative agli impianti di irrigazione di cui all’allegato C alla DGR 663/2021.

Nell’ambito dei lavori in amministrazione diretta, le spese non supportate da fatture sono ammissibili al sostegno fino ad un importo di € 50.000,00 per ciascuna impresa agricola partner.

Qualora l’opera realizzata in amministrazione diretta comporti l’utilizzo di materiali non direttamente forniti dall’azienda, la spesa viene riconosciuta solo dietro presentazione delle fatture per l’acquisto di tali materiali.

Quando i lavori presuppongono l’utilizzo di macchine, l’impresa deve dimostrare la disponibilità dei mezzi utilizzati per eseguire i lavori in amministrazione diretta. I mezzi debbono essere idonei a realizzare il lavoro rendicontato e debbono essere intestati all’azienda beneficiaria oppure noleggiati (nel qual caso deve essere prodotta la documentazione relativa al pagamento del noleggio). È esclusa la possibilità di comodato, prestito o altra forma che non sia il diretto possesso od il noleggio.

Il personale impiegato nei lavori in amministrazione diretta che implicano l’utilizzo di macchine deve essere munito delle idonee abilitazioni alla conduzione dei mezzi utilizzati.

Il costo della manodopera aziendale, riconosciuto secondo l’incidenza oraria indicata nell’apposita colonna del prezzario allegato al bando integrato dalle voci relative agli impianti di irrigazione di cui all’allegato C alla DGR 663/2021, è determinato, ai sensi dell’art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013, come costo standard.

In particolare, ai fini del calcolo del costo orario, secondo le tabelle dei costi della manodopera edile (trattandosi di investimenti), redatte dalla Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli (circ. min. n. 505/iac del 28 gennaio 1977) istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici, si riconoscono i seguenti importi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Perugia** | Costo orario |
| Operaio qualificato | € 23,770 |
| Manovale specializzato | € 21,400 |
| **Terni** |  |
| Operaio qualificato | € 24,010 |
| Manovale specializzato | € 21,600 |

Ai fini dell’attribuzione della qualifica per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, si adottano le tariffe dell’operaio qualificato per i dipendenti inquadrati come specializzati o qualificati, mentre si utilizza la tariffa del manovale per gli operai inquadrati come comuni. Sono ammissibili le prestazioni di lavoro eseguite dai dipendenti effettivamente impiegati all’epoca dei lavori e per i quali si è in grado di comprovare la regolarità contributiva ed esibire le buste paga relative al periodo in cui sono state effettuate le opere.

Per titolari, soci o coadiuvanti familiari le tariffe orarie si possono applicare, a condizione che risultino iscritti all’INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi all’epoca in cui sono stati realizzati gli interventi. Al titolare o socio si applica la tariffa dell’operaio qualificato, al coadiuvante quella del manovale specializzato.

Sono inoltre ammissibili le prestazioni di natura occasionale fornite da coadiuvanti familiari non iscritti all’INPS nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dalla normativa di riferimento.

A dimostrazione della presenza in azienda della manodopera all’epoca dei lavori in amministrazione diretta, in allegato alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere prodotto un time sheet per ciascuna unità impiegata.

1. CONTRIBUTI IN NATURA SOTTO FORMA DI FORNITURA DI OPERE, BENI E SERVIZI

Atteso quanto previsto al punto che precede relativamente ai lavori in amministrazione diretta, non sono considerati contributi in natura i costi della manodopera determinata secondo i costi standard di cui all’art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013 oltre alle spese per l’acquisto di materiali o il noleggio di macchine per le quali è presente una documentazione giustificativa.

Sono invece considerati contributi in natura le prestazioni di natura occasionale fornite da coadiuvanti familiari non iscritti all’INPS, i costi di macchine ed attrezzature intestate all’azienda utilizzate nell’esecuzione dei lavori nonché il valore dei materiali necessari agli stessi prodotti direttamente in azienda (ad esempio, pali per recinzioni o pali tutori, concime organico, piante se azienda vivaistica, ecc.) non supportati da documentazioni giustificative della spesa.

Le spese per “contributi in natura” possono essere inserite in domanda di pagamento solo se previste in domanda di sostegno o di variante.

A norma dell’art. 69 lettera a), del Reg. UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non può superare il totale delle spese ammissibili, escluso l’importo delle prestazioni in natura al termine dell’operazione.

Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C (A ≤ (B – C)).

Nel caso in cui il sostegno pubblico totale superi la differenza tra l’Importo totale degli investimenti ammessi e l’Importo delle prestazioni in natura effettuate dall’impresa richiedente, lo stesso è ridotto fino al valore risultante dalla suddetta equazione.

13.CANTIERABILITÀ: acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permessi a costruire, ecc. previsti dalle vigenti normative per consentire la realizzazione del programma d’investimento. L’acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità deve avvenire in data antecedente all’effettivo inizio dei lavori e, comunque, è responsabilità del beneficiario acquisire la stessa in tempi compatibili con l’impegno di concludere gli investimenti entro i termini previsti nel nulla osta di concessione.

**Articolo 4**

**Modalità operative**

Le presenti Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Tutte le procedure di selezione e gestione riferite al presente bando sono poste in capo al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

Le erogazioni ai beneficiari finali saranno effettuate dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

**Articolo 5**

**Congruità della spesa**

Per le spese relative agli investimenti, la congruità della spesa viene verificata, per quanto compatibile con le specifiche del presente bando, sulla base delle indicazioni riportate all’articolo n. 6 paragrafo 6.2 – Congruità della spesa – del bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii. e del bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.

In particolare:

* per gli impianti tartufigeni e le recinzioni, le spese verranno riconosciute al sostegno nel rispetto del prezzo definito nel Prezzario allegato al bando (Allegato A1): alla domanda di sostegno dovranno essere pertanto allegati specifici computi preventivi;
* per gli impianti di irrigazione si dovrà far riferimento ai valori unitari massimi di spesa definiti nell’Allegato B alla DGR 663/2021 elaborati sulla base dei prezzi definiti al Capitolo I – Irrigazione - del prezzario per i miglioramenti fondiari approvato con la medesima DGR: i computi dovranno essere elaborati esclusivamente al momento della rendicontazione degli investimenti;
* per i sistemi di monitoraggio e sensoristica per gli impianti di irrigazione e per gli investimenti realizzati dai soggetti capofila e dalle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione, per la scelta del fornitore dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi forniti da tre ditte in concorrenza ed il prezzo da inserire in domanda di sostegno dovrà essere quello più basso.

La richiesta di preventivi, che potrà essere fatta esclusivamente da parte del capofila antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, dovrà avvenire secondo quanto riportato nell’Allegato A2 “Gestione preventivi” che prevede la compilazione della richiesta e l’acquisizione dei preventivi direttamente tramite la procedura SIAN: **l’acquisto dei beni potrà essere effettuato esclusivamente dai fornitori che hanno risposto a tale richiesta.**

Le **spese generali** sono costituite dalle seguenti categorie:

* spese tecniche relative agli interventi realizzati dalle imprese agricole, che verranno riconosciute nel limite del 12% della spesa sostenuta da ogni singola impresa agricola per gli interventi previsti al successivo articolo 10;
* spese tecniche relative agli interventi realizzati dai soggetti capofila e dalle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione, che verranno riconosciute con il limite del 5% della spesa sostenuta da ogni singolo soggetto per gli interventi previsti al successivo articolo 10.

Il costo da attribuire alle spese tecniche va calcolato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012, prendendo in considerazione come Categoria d’opera la voce “Agricoltura e foreste” e come Destinazione funzionale delle opere la voce “Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari”, secondo la seguente formula:

CP = Σ(VxGxPxQ)

dove

CP = costo della prestazione

V = valore dell’investimento realizzato

G = grado di complessità delle prestazioni di progettazione = 1,00

P = parametro base, inversamente proporzionale al valore e individuato dalla formula P = 0,03+10/V0,4

**Q = specificità della prestazione = 0,925 per gli interventi realizzati dalle imprese agricole**

di cui:

* 0,87 per le spese relative alla presentazione della domanda e dei relativi allegati tecnico economici, alla direzione lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento alle seguenti voci:

Qal.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, D.P.R. 207/2010) (Qal.02|0.080)

QaIV.04: Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari (QaIV.04|0.150)

QbII.03: Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), D.P.R. 207/2010) (QbII.03|0.060) Progettazione definitiva

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (QbIII.03|0.030) Progettazione esecutiva

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (QcI.01|0.420)

QcI.09: Contabilità dei lavori a misura (QcI.09|0.130)

* 0,055 per la valutazione tecnica di un esperto in merito all’idoneità del sito d’impianto per la realizzazione delle tartufaie, con riferimento alle seguenti voci:

QaI.01: Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, D.P.R. 207/2010) (QaI.01|0.040)

QalII.02: Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (QalII.02|0.015)

**Q = specificità della prestazione = 0,65 per gli interventi inerenti realizzati dai soggetti capofila e dalle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione**, con riferimento alle seguenti voci:

Qal.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, D.P.R. 207/2010) (Qal.02|0.080)

QaIV.04: Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari (QaIV.04|0.150)

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (QcI.01|0.420).

Per la definizione dell’importo delle spese generali computato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012 è disponibile un foglio di calcolo scaricabile al link:<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura16>.

.**Articolo 6**

**Eleggibilità della spesa**

Sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno a valere sul presente avviso.

Sono fatte salve le spese di cui dell’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/13, propedeutiche alla presentazione delle domande, che possono essere documentate anche se sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione di una domanda a valere sul presente avviso.

**Articolo 7**

**Intensità e limiti dell’aiuto**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso delle spese ammesse, effettivamente sostenute e pagate.

Per le operazioni di investimento proposte dai partner, ai sensi dell’art. 35 (6) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che riguardando operazioni oggetto di sostegno che rientrano tra quelle previste da una specifica Misura o Sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale, si applicano le aliquote di sostegno e soglie previste dall’allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modulate dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii. e dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.

Le percentuali del sostegno, calcolate sulla spesa ritenuta ammissibile, sono pertanto pari a:

* 40% per le spese che rientrano tra gli interventi previsti dalla Tipologia di Intervento 4.1.1.

Tale aliquota è maggiorata fino ad un ulteriore 20% come segue:

* 10% per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, come definiti all’articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n.1305/2013 ed alle condizioni specificate all’Articolo 9 “Limiti e intensità dell’aiuto” di cui al bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.
* 10% per investimenti ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (zone montane come definite con DGR 4832 del 05/07/1989 e s.m.e i. e zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, come definite con DM 6277 del 08/06/2020).
* 40% per le spese che rientrano tra gli interventi previsti dalla Tipologia di Intervento 4.2.1.

**Articolo 8**

**Beneficiari**

Possono beneficiare del presente intervento i partenariati costituiti tra imprese agricole, con le caratteristiche descritte all’articolo 3 punto 6, imprese agroalimentari, con le caratteristiche descritte all’articolo 3 punto 7, ed un unico intermediario, capofila del partenariato, con le caratteristiche descritte all’articolo 3 punto 9.

Tutti i soggetti del partenariato devono, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

* essere iscritti alla CCIAA ed avere sede legale o almeno un’unità locale in Umbria;
* essere titolari di partita IVA con codice di attività pertinente;
* risultare censiti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Il capofila del partenariato provvede:

* alla promozione del progetto di filiera ed all’informazione dei potenziali partecipanti;
* alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti;
* alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione dell’Accordo di Partenariato;
* alla presentazione della domanda di sostegno;
* al coordinamento generale delle attività ed ai rapporti con l’Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell’iter istruttorio e, in caso di approvazione del progetto, ai rapporti ed alle comunicazioni con i partecipanti all’Accordo di partenariato.

Il capofila ed i singoli partner si fanno carico delle spese di propria competenza, fatta salva l’ammissibilità e il conseguente finanziamento del progetto.

Le spese relative al progetto sostenute e pagate dai partner, vengono considerate come sostenute e pagate dal capofila e incluse nella richiesta di pagamento. Il sostegno viene erogato al capofila del partenariato, responsabile amministrativo e finanziario del progetto; lo stesso, una volta acquisito il finanziamento, trasferisce gli importi fra i partner, in funzione delle spese sostenute ed approvate.

Il numero minimo e massimo di partner imprese agricole aderenti all’Accordo di filiera corta è rispettivamente pari a 5 e 50.

Ogni capofila può presentare una sola domanda di sostegno ed ogni impresa agricola o impresa agroindustriale può partecipare ad un solo partenariato.

Il capofila dovrà acquisire dai titolari delle imprese agricole aderenti all’Accordo di partenariato una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da Allegato A3 al presente avviso inerente gli impegni che gli stessi si assumono con l’adesione al Progetto di partenariato.

Analoga dichiarazione, come da Allegato A4 al presente avviso, dovrà essere compilata dal capofila del progetto di partenariato.

**Articolo 9**

**Localizzazione degli interventi**

Gli interventi sono realizzabili su tutto il territorio regionale ad eccezione dei centri urbani di:

- Perugia (fogli catastali: 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403);

- Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).

**Articolo 10**

**Investimenti ammissibili**

Per le aziende agricole

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso:

* + - 1. Interventi per la realizzazione di nuove tartufaie coltivate (sono ammissibili le sole voci di spesa riportate nell’elenco di cui all’Allegato A1 al presente avviso), per le quali il beneficiario si impegna, prima della presentazione della domanda di pagamento, ad attivare la procedura per il riconoscimento ai sensi della L.R. n. 1/2015 (Testo Unico in materia di Agricoltura);
      2. interventi per la realizzazione di impianti di irrigazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 46 del Reg. (UE) 1305/2013, a servizio dei nuovi impianti di cui al punto 1. che precede e di tartufaie coltivate già esistenti;
      3. sistemi di monitoraggio e sensoristica per impianti di irrigazione, a servizio dei nuovi impianti di cui al punto 1. che precede e di tartufaie coltivate già esistenti;
      4. recinzioni, esclusivamente per i nuovi impianti tartufigeni di cui al punto 1. che precede (è ammissibile la specifica voce di spesa riportata nell’elenco di cui all’Allegato A1 al presente avviso);
      5. spese generali relative:
* alla presentazione della domanda e dei relativi allegati tecnico economici, alla direzione lavori, alla rendicontazione delle spese sostenute;
* alla valutazione tecnica di un professionista (unico per ciascun partenariato), abilitato nel rispetto delle competenze di legge basata sulla interpretazione delle analisi chimico–fisiche dei terreni e sulla verifica della vocazionalità delle aree prescelte, finalizzata a definire l’idoneità dei siti indicati per gli impianti e ad individuare le più idonee specie simbionti.

La realizzazione degli investimenti è condizionata al rispetto delle indicazioni tecniche riportate nell’allegato A10: Indicazioni tecniche per la progettazione degli impianti.

Il numero minimo e massimo di ettari che ogni impresa agricola partner può realizzare è rispettivamente pari a 0,50 e 10,00, anche su particelle non accorpate di dimensione inferiore al minimo precedentemente citato.

Ogni partenariato può presentare domanda per un massimo di 150 ettari.

È consentito ad ogni impresa agricola partner e ad ogni partenariato presentare domanda per investimenti che eccedono il numero massimo di ettari di cui ai precedenti capoversi fino ad un totale di 20 ettari per le imprese agricole e di 200 ettari per i partenariati; il contributo relativo a tali investimenti eccedenti i massimali previsti verrà ammesso a finanziamento nel caso in cui le effettive richieste di finanziamento siano inferiori rispetto allo stanziamento disponibile.

Per i soggetti capofila e per le imprese che operano nel settore della trasformazione

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso, fino ad un massimale di spesa di € 500.000,00 per ogni partenariato richiedente il sostegno:

1. attrezzature per la lavorazione, selezione, conservazione e trasformazione finalizzate al miglioramento della qualità del prodotto e/o al miglioramento dell’efficienza degli impianti;
2. acquisizione o sviluppo di programmi informatici per e-commerce;
3. investimenti in attrezzature e/o sistemi informatici specificamente richiesti dall’Ente Certificatore, indispensabili all’ottenimento, a fine piano, della certificazione di tracciabilità del prodotto della filiera;
4. spese per l’acquisizione della certificazione di tracciabilità del prodotto della filiera;
5. spese generali relative alla presentazione della domanda e dei relativi allegati tecnico economici, alla direzione lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute (non sono ammissibili spese generali relative a spese per investimenti immateriali).

Nel caso in cui il capofila del partenariato sia una Rete di Imprese soggetto, il massimale per le spese di cui sopra potrà essere utilizzato in quota parte dal capofila e/o dalle imprese di trasformazione aderenti al partenariato, sempre e comunque nell’interesse del partenariato.

È consentito ad ogni partenariato presentare domanda per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione che eccedono i massimali previsti fino ad una spesa di € 700.000,00; il contributo relativo a tali investimenti eccedenti i massimali previsti, verrà ammesso a finanziamento nel caso in cui le effettive richieste di finanziamento siano inferiori rispetto allo stanziamento disponibile.

Trattandosi di operazioni che rientrano tra quelle previste dall’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, chi riceve il sostegno deve possedere i requisiti e rispettare gli impegni e le condizioni specifiche previste dalle pertinenti Sottomisure come specificate nel bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii. e nel bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.

I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.

**Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le spese per:**

* la realizzazione di tartufaie e recinzioni che includano abitazioni;
* la realizzazione di recinzioni che includano altre tartufaie coltivate o naturali;
* gli investimenti di sostituzione;
* gli impianti e le attrezzature usati;
* l’IVA;
* gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento delle ritenute di legge;
* tutti i beni per i quali i titoli di spesa non risultino interamente pagati.

Ai sensi degli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.

Il beneficiario è pertanto tenuto a dichiarare che per la realizzazione degli interventi di cui al presente bando non ha ottenuto né richiesto altri contributi a valere su fondi comunitari o normative nazionali e regionali, o, qualora richiesti ha provveduto a rinunciare agli stessi entro la scadenza del presente avviso.

Dovrà inoltre impegnarsi a non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli interventi finanziati con l’Intervento 16.4.1 azione b2 né agevolazioni fiscali che, sommate al contributo di cui al presente avviso, eccedono il massimale previsto dall’allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Tutti gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull’ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall’articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

**Articolo 11**

**Presentazione delle domande di sostegno**

Il capofila del partenariato deve presentare una domanda di sostegno ai sensi della Misura 16 – Sottomisura 16.4 Tipologia di Intervento 16.4.1 Azione b2 utilizzando la procedura SIAN e deve inviare la domanda di sostegno, debitamente firmata, unitamente alla seguente documentazione:

* Allegato A4: Dichiarazione del Capofila del partenariato, relativa agli impegni assunti ed alla affidabilità del richiedente;
* Allegato A5: Progetto di filiera corta, che riporta l’elenco delle aziende con le quali il capofila intende stipulare l’accordo di partenariato, gli ettari coinvolti nell’accordo e gli investimenti che i singoli partner intendono sostenere;
* Allegato A6, quando dovuto: Atto di impegno a costituirsi in ATS o Rete d’imprese;
* relazione tecnica come da Allegato A10 “Indicazioni tecniche per la progettazione degli impianti” a firma di un professionista (unico per ciascun partenariato), abilitato nel rispetto delle competenze di legge;
* documentazione integrativa per la presentazione delle domande di sostegno prevista dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.;
* documentazione integrativa per la presentazione delle domande di sostegno prevista dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.;
* per le società cooperative atto costitutivo, statuto e libro soci;
* per le Reti d’Impresa Soggetto, atto costitutivo;
* per le società cooperative e per le Reti d’Impresa Soggetto, quando dovuto, dichiarazione di impegno dell’organo deliberante:
* ad accogliere eventuali partner ancora non associati,
* ad adeguare lo statuto con l’obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituito il progetto di partenariato, qualora non sia prevista la stipula dei contratti di acquisto dei prodotti,

**entro le ore 24 del 31.03.2022**, all’indirizzo di posta certificata: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it).

La domanda di sostegno si ritiene ricevibile qualora rispetti i seguenti requisiti:

* costituzione, da parte di tutti i componenti dell’Accordo di partenariato, del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda;
* compilazione e rilascio della domanda attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
* invio alla Regione Umbria - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, della domanda debitamente firmata, entro i termini stabiliti dal presente Avviso.

L’ulteriore documentazione di cui al primo comma del presente articolo, se non consegnata congiuntamente alla domanda di sostegno, può essere inviata entro i termini temporali definiti nella richiesta del Responsabile di procedimento.

La domanda presentata dal partenariato verrà valutata secondo i criteri di selezione declinati all’art. 12.

Ai partenariati titolari di domande finanziabili in base a quanto dichiarato e verificato in istruttoria ed allo stanziamento disponibile, verrà inviata la comunicazione di concessione del sostegno e verrà richiesto di presentare, **entro il termine di 60 giorni** da tale comunicazione:

* copia dei contratti di acquisto tra il capofila ed i singoli partner, contenenti le condizioni di acquisto per tutti gli ettari assoggettati all’accordo di partenariato;
* copia dell’atto costitutivo di ATS/Rete di imprese redatto e stipulato secondo i principi generali riportati all’Allegato A7. Gli stessi principi devono essere approvati dall'organo deliberante, nel caso di cooperative e di Reti d’Impresa Soggetto;
* per le società cooperative e per le Reti d’Impresa Soggetto, qualora non sia prevista la stipula dei contratti, ma il solo obbligo del conferimento: copia della documentazione che dimostra lo status di socio di tutti i soggetti coinvolti nell’accordo di partenariato, oltre che eventuale adeguamento dello statuto con l’obbligo del conferimento e del ritiro per i prodotti per i quali è costituita la filiera corta;
* copia del fascicolo aziendale SIAN del capofila, dal quale devono risultare i legami associativi con i soggetti componenti l’accordo di partenariato.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro i termini stabiliti comporta la decadenza della domanda stessa.

**Articolo 12**

**Criteri di selezione**

I progetti dei partenariati che si propongono per la costituzione di una filiera corta verranno selezionati sulla base dei criteri, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR e compatibili con la filiera oggetto di intervento, elencati nella tabella sottostante.

Il paragrafo 8.2.15.3.6.7 della Tipologia di Intervento 16.4.1 del PSR per l’Umbria individua i seguenti principi per la fissazione dei criteri di selezione:

* rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte e quantità dei prodotti interessati;
* ricadute in termini di valore dei prodotti che si prevede di commercializzare.

Al fine di garantire una adeguata qualità dei progetti, i progetti di filiera presentati saranno considerati finanziabili esclusivamente se raggiungono un punteggio minimo superiore a 25 punti.

Viene redatta una graduatoria di merito dei progetti che superano la soglia minima di 25 punti e tra questi vengono ammessi a beneficiare degli aiuti i progetti di filiera che raggiungono il punteggio più alto, sino a concorrenza delle risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio, le risorse disponibili saranno ripartite tra i partenariati che hanno il medesimo punteggio in proporzione rispetto alla spesa ammessa per ciascun partenariato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criteri di selezione** | **Punteggio** | |
| **Parametro** | **Punteggio** |
| **Rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte e quantità dei prodotti interessati: fino a un massimo di 50 punti** | | |
| **Numero di aziende** agricole aderenti all’accordo di partenariato | 5 | 2 |
| > 5 e < 8 | 5 |
| ≥ 8 e < 10 | 10 |
| ≥ 10 e < 15 | 15 |
| ≥ 15 | 25 |
| **Numero di ettari** di nuovi impianti e di impianti già esistenti che le aziende agricole partner prevedono di includere nell’accordo di partenariato | Il punteggio è calcolato dividendo per 5 la superficie degli impianti, arrotondando il risultato alla seconda cifra decimale | Fino a 25 punti |
| **Ricadute in termini di valore dei prodotti che si prevede di commercializzare: fino ad un massimo di 32 punti** | | |
| Numero di ettari che verranno assoggettati al regime di **agricoltura biologica** rispetto al totale degli ettari di nuovi impianti e di impianti già esistenti che le imprese partner prevedono di includere nell’accordo di partenariato (da dichiarare alla data della domanda di sostegno e confermare alla data della domanda di pagamento) | FINO AL 20% | 2 |
| > 20% e < 50% | 5 |
| ≥ 50% e < 70% | 8 |
| ≥70% | 10 |
| Spesa per investimenti delle imprese di trasformazione, inerenti **innovazioni di processo** volte al miglioramento della qualità del prodotto e/o al miglioramento dell’efficienza degli impianti | fino a 100.000 € | 5 |
| > 100.000 € e < 200.000 € | 8 |
| ≥ 200.00 € | 12 |
| Numero di imprese che partecipano a **Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI)** nel settore di pertinenza della filiera. (Il punteggio è attribuibile se una o più imprese dell’accordo di partenariato sono partner di un Gruppo operativo PEI come documentato da atto costitutivo del Gruppo Operativo stipulato a seguito di nulla osta per la Tipologia di Intervento 16.1.1) | fino a 2 imprese | 3 |
| > 2 imprese e < 5 imprese | 7 |
| ≥ 5 imprese | 10 |

Le aziende agricole che vengono prese in considerazione ai fini del punteggio sono quelle che, effettuando investimenti di cui all’articolo n. 10 del presente avviso, aderiscono all’accordo di partenariato previsto all’articolo n. 3 punto 10.

Vengono inoltre presi in considerazione ai fini del punteggio:

- le nuove tartufaie che ogni partner impresa agricola si impegna a realizzare nell’ambito del progetto di filiera;

- le tartufaie coltivate già esistenti in possesso delle imprese che, effettuando investimenti di cui all’articolo n. 10 del presente avviso, sono inserite nell’accordo di partenariato previsto all’articolo n. 3 punto 10.

Sempre ai fini del punteggio:

- la superficie delle nuove tartufaie è calcolata moltiplicando il numero di piante che verranno messe a dimora per la distanza di piantagione;

- per la definizione della superficie delle tartufaie coltivate già esistenti si dovrà fare riferimento alla superficie registrata nel Fascicolo aziendale SIAN.

Per le domande ammesse a finanziamento:

- le proposte di investimento dalle imprese agricole verranno valutate e ordinate secondo i criteri previsti dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii.

- nel caso in cui il capofila del partenariato sia una Rete di Imprese Soggetto ed al partenariato stesso aderiscano altre imprese che operano nel settore della trasformazione, le proposte di investimento di tali imprese verranno valutate e ordinate secondo i criteri previsti dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii, finanziando comunque prioritariamente gli investimenti proposti dal capofila*.*

**Articolo 13**

**Varianti**

Le varianti al progetto iniziale, presentate tramite l’apposita procedura SIAN, devono essere autorizzate dal Servizio regionale responsabile dell’intervento a seguito della verifica:

* del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
* del mantenimento delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio con il quale il progetto è stato collocato in graduatoria.

Sono considerate varianti:

* il cambio di beneficiario;
* il cambio di sede dell'investimento;
* le modifiche sostanziali degli interventi previsti (di valore superiore del 10% dell’importo della domanda di sostegno).

La richiesta di variante dovrà essere corredata da tutta la documentazione esplicativa della variazione proposta ed idonea ad una sua valutazione.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione.

Le varianti non possono in ogni caso modificare il limite massimo di spesa e di contributo ammessi e devono permettere di mantenere il punteggio che ne ha determinato il collocamento nella graduatoria, fatto salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

**Articolo 14**

**Variazioni dei partecipanti al partenariato**

Per quanto riguarda le variazioni dei partecipanti diretti all’Accordo di partenariato, si distinguono le situazioni seguenti:

a) dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di concessione del nulla osta, non sono ammessi subentri al soggetto partecipante inizialmente all’Accordo, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013);

b) dopo la concessione del nulla osta e fino alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, i partner del partenariato possono essere sostituiti o integrati, nel rispetto del contributo ammesso, comunicando tale situazione all’indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it), allegando a tale comunicazione la documentazione aggiornata prevista al precedente articolo n. 11. L’eleggibilità degli investimenti realizzati dai nuovi partner partirà dalla data della comunicazione alla Regione Umbria;

c) successivamente alla liquidazione del saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo i partner del partenariato possono essere sostituiti o integrati, nel rispetto del mantenimento degli impegni assunti dal capofila, comunicando tale situazione all’indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) allegando a tale comunicazione la documentazione aggiornata prevista al precedente articolo n. 11.

**Articolo 15**

**Proroghe**

Non sono concesse proroghe su richiesta dei singoli beneficiari, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

**Articolo 16**

**Domande di pagamento**

Il capofila beneficiario può presentare, entro 12 mesi dalla ricezione del nulla osta, una domanda di pagamento dell’anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato oppure una domanda di pagamento di acconto per un importo compreso tra il 50 ed il 90% del contributo accordato.

La domanda di pagamento del saldo del contributo concesso deve essere presentata entro 24 mesi dalla data della comunicazione di ammissione agli aiuti, salvo proroghe approvate dal competente Servizio regionale.

La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta l’applicazione delle riduzioni/esclusione previste per lo specifico impegno riportato nell’Allegato A9.

Le domande di pagamento (Anticipo, Acconto e Saldo) vanno presentate utilizzando la procedura SIAN ed inviate, debitamente firmate, insieme alla documentazione prevista, all’indirizzo [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it).

Ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 alla domanda di Anticipo va allegata una garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell’importo richiesto. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità o sino allo svincolo della stessa da parte dell’Organismo Pagatore AGEA. La garanzia fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema diffuso dall’OP – AGEA e prodotta in originale cartaceo al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

Alla domanda di Acconto va allegata una garanzia fideiussoria a favore della Regione Umbria pari al 100% dell’importo richiesto. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità o sino allo svincolo della stessa da parte della Regione Umbria. La garanzia fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema fornito dall’amministrazione regionale e prodotta in originale cartaceo al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

La domanda di pagamento presentata dal capofila deve essere corredata dalle documentazioni previste dal bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii. e dal bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e ss. mm. e ii..

Al fine di prevenire che le fatture possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi cofinanziati dall’UE o da altre forme di aiuto pubblico, nelle fatture o documenti equipollenti devono essere specificati gli elementi per la tracciatura con le seguenti modalità:

* per le fatture cartacee emesse prima dell’entrata in vigore della normativa in materia di fatturazione elettronica (fino al 31 dicembre 2018) nonché per quelle emesse da soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, dovrà essere apposto nella fattura stampata un annullo con la casuale “PSR Umbria 2014-2020 - Intervento 16.4.1 azione b2 - Domanda numero \_\_\_\_\_\_”;
* per le fatture elettroniche dovranno essere inserite nella causale (in fase di creazione del file XML) la seguenti indicazioni: “PSR Umbria 2014-2020 - Intervento 16.4.1 azione b2 – Domanda numero \_\_\_\_\_\_\_”;

Tutte le fatture prive delle indicazioni sopra riportate non saranno considerate ammissibili.

Le fatture relative alle spese generali effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto dovranno riportare il solo riferimento al PSR ed alla Tipologia di Intervento.

Per le fatture elettroniche emesse precedentemente all’emanazione del presente avviso si farà riferimento a quanto definito al paragrafo 4.5 “Disposizioni generali per la verificabilità e controllabilità di una spesa” delle “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020” approvate con D.D. 1253/2020.

Saranno esclusi pagamenti che risultino effettuati da un conto corrente non presente nel fascicolo aziendale di ciascun partner alla data in cui vengono rendicontate le relative spese.

Alla domanda di pagamento del saldo va allegata, oltre alla documentazione prevista per gli interventi 4.1.1 e 4.2.1 di cui ai bandi sopra citati, la seguente documentazione:

* l’Allegato A8 - Modello di rendicontazione;
* la documentazione prevista dal bando relativa alle opere eseguite in amministrazione diretta.

Nel caso in cui un progetto per il quale è stata pagata una domanda di anticipo, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare gli interessi legali sulla parte eccedente l’anticipo erogato.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’anticipo sino alla data di presentazione della domanda saldo (circolare Agea n. 39 /2017).

**Articolo 17**

**Procedimento**

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente Servizio del Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, Responsabile di misura, individua nel Responsabile della Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali il Responsabile del procedimento.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo email del Dirigente del Servizio o del Responsabile della Sezione sopra indicati. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione, non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l’unica idonea ad essere tracciata e verificabile.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura16>.

L*e* fasi del procedimento vengono individuate come segue:

1. **Raccolta domande di sostegno**

Le domande di sostegno vengono presentate dal capofila di ogni partenariato nel portale SIAN.

Le domande di sostegno vengono poi assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell’istruttoria, di cui alla fase 2.

1. **Istruttoria domande di sostegno**

I funzionari, prese in carico le domande da istruire, utilizzando le apposite check list e, relativamente a ciascuna pratica assegnata, procedono alla verifica istruttoria di ricevibilità.

In caso di domande incomplete il funzionario incaricato richiede l’integrazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esperito il controllo di ricevibilità, il Responsabile di misura, su proposta del Responsabile del procedimento, adotta:

* + il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ricevibili perché complete e correttamente compilate e debitamente sottoscritte;
  + il provvedimento di approvazione delle declaratorie delle domande ritenute irricevibili.

La notifica della ricevibilità avviene a mezzo pubblicazione del relativo atto. Inoltre, ai sensi del L. 241/90, ai titolari delle domande che vengono dichiarate irricevibili viene notificato a mezzo PEC l’atto contenente le motivazioni.

Al fine di non gravare l’amministrazione di oneri eccessivi, l’istruttoria delle domande ricevibili viene effettuata se le stesse, in base al punteggio che i beneficiari hanno dichiarato, rientrano tra quelle potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse messe a bando.

Il Responsabile Procedimento determina il minimo punteggio utile per accedere al finanziamento e stabilisce il numero delle domande da sottoporre a verifica istruttoria.

Per tali domande i funzionari incaricati procedono alla verifica della documentazione conservata nel “fascicolo di domanda” e degli altri elementi presenti nel fascicolo aziendale validato.

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie, propone l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda.

1. **Ammissione/diniego**

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l’eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ammissibili.

Ai titolari delle domande che, a seguito dell’istruttoria di cui sopra, vengono dichiarate inammissibili ovvero non finanziabili per riduzione del punteggio, ovvero per le quali sono state escluse operazioni, vengono notificate a mezzo PEC gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione.

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, viene inviato ad ogni capofila beneficiario il nulla osta di concessione del sostegno che diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti.

A tali soggetti viene richiesto di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla tale comunicazione la documentazione elencata al penultimo paragrafo dell’artico n. 11 del presente avviso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro i termini stabiliti nel presente paragrafo comporta la decadenza della domanda stessa.

1. **Acquisizione domande di pagamento**

Le domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo vengono presentate dal capofila di ogni partenariato nel portale SIAN.

Le domande di pagamento vengono poi assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell’istruttoria, di cui alla fase 5.

1. **Istruttoria amministrativa per l’ammissibilità/inammissibilità del pagamento**

Il funzionario incaricato svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell’ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

In caso di domande incomplete il funzionario incaricato richiede l’integrazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda al fine di verificare:

* la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento;
* l’effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati.

Nel caso d’istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;

b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d’istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

a) quantificazione delle spese non conformi;

b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l’inammissibilità.

Una volta esaurite le fasi istruttorie il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

1. **Predisposizione ed invio elenco di liquidazione**

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l’eventuale riesame, viene adottato l’atto di esclusione per le domande inammissibili mentre, per le domande ammissibili al pagamento, viene effettuata l’estrazione del campione da sottoporre al “controllo del revisore”: le domande estratte vengono escluse dal pagamento in attesa dell’esito del “controllo in loco”.

Il Responsabile di misura approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili o parzialmente liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione e ad inviarli all’Autorità di gestione per l’inoltro all’Organismo Pagatore AGEA.

Per le domande di saldo, a conclusione del procedimento, il Responsabile di misura tramite PEC notifica ai beneficiari l’ammissione alla liquidazione o le cause di esclusione e/o riduzione. Nella notifica sono riportate:

* tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con esplicitate le motivazioni di esclusione;
* il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

1. **Pagamento**

L’Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

**Articolo 18**

**Disposizioni finanziarie**

Alle esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione della Misura 16 Sottomisura 16.4 Tipologia d’intervento 16.4.1 azione b2) che incentiva la costituzione di una filiera corta nel settore della tartuficoltura si farà fronte con le risorse individuate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione 849/2021 pari a € 4.400.000,00 di spesa pubblica per la Focus Area 2A relativa agli investimenti realizzati dalle imprese agricole e ad € 1.000.000,00 di spesa pubblica per la Focus Area 3A relativa agli investimenti realizzati dalle imprese che operano nel settore della trasformazione.

**Articolo 19**

**Riduzioni ed esclusioni**

Alle domande finanziate a valere sul presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 692 del 5 agosto 2020 in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali.

L’Allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, al Reg. (UE) n. 640/2014 e in applicazione dell’articolo 24 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale) in vigore dal 05/05/2020.

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nel caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

In ogni caso il progetto realizzato deve rispettare le finalità generali della Misura e garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda.

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 16.4, tipologia di intervento 16.4.1 azione b2, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L’Allegato A9 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento di impegni specifici.

Nel caso vengano comminate sanzioni rispetto ad inadempimenti relativi alla domanda di sostegno per la costituzione della filiera corta, le eventuali riduzioni si applicano al valore complessivo del progetto ammesso al sostegno e vanno a ridurre, in proporzione, gli importi da liquidare ai partner.

**Articolo 20**

**Informazione e pubblicità**

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all’esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario o capofila ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali. Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Documento “Obblighi in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR” - Rev. 1, approvato dal Comitato di sorveglianza il 2 luglio 2020, consultabile al link: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/piano-di-comunicazione-psr-2014-2020> .

**Articolo 21**

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico:

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) n. 2016/679).

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

1. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1 .](http://www.regione.umbria.it/privacy1)
2. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche/cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico; - esecuzione di un obbligo legale.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l’anonimato statistico.

1. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) n. 2016/679) Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR).
2. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l’impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

1. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679).

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo rurale ed Agricoltura sostenibile.

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

1. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679).

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

* Reg. (UE) 1407/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
* Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

1. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

**Articolo 22**

**Norme di rinvio**

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Regione Umbria all’indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi> (Area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale"- codice procedimento 318701). Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. Ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. e int., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s’intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Al fine di evitare l’accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all’autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l’eventuale applicazione dell’istituto dell’autotutela. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Si riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, i seguenti documenti:

A1: Prezzario per tartufaie coltivate

A2: Gestione preventivi

A3: Dichiarazione del partner

A4: Dichiarazione del Capofila del partenariato

A5: Progetto di filiera corta

A6: Atto di impegno a costituirsi in ATS o Rete d’imprese

A7: Schema di ATS o Rete d’imprese

A8: Modello di rendicontazione

A9: Schede di riduzione ed esclusione

A10: Indicazioni tecniche per la progettazione degli impianti